

N. R.G. 962/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 962/2019

Il G.I., dato atto che l'udienza del 22 ottobre 2020 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 221, 4° c., d.l. 34/20,
che entrambe le parti hanno depositato propria nota,
che la nota dell'Inps non contiene alcun elemento di novità rispetto a quanto già dedotto in causa,
pronuncia la seguente sentenza, senza darne lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A a V E R B A L E

nella causa iscritta al n. 962 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2019,
promossa

da:

Jin Francesca (Avv. R. Molterni),

c o n t r o

Inps, S.C.C.I. s.p.a. (Avv. M. Melograni),

In punto a:

OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha proposto opposizione a due avvisi di addebito notificati in data 11.2.19, con cui era richiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti nel periodo da gennaio a dicembre 2012 e da gennaio a dicembre 2013. Tali contributi sono



stati richiesti a seguito di due accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, notificati in data 6.11.17 e 15.12.17.

L'Inps e la S.C.C.I. s.p.a. si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti.

Tale eccezione non è fondata. Infatti l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha efficacia interruttiva della prescrizione anche per ciò che concerne il debito contributivo e, alla data di notifica degli accertamenti, la prescrizione non si era ancora compiuta, tenuto conto che, trattandosi di contributi correlati all'ammontare dell'imponibile fiscale, essi non potevano essere accertati come dovuti prima della dichiarazione dei redditi, che doveva essere presentata l'anno seguente a quello in cui i redditi erano prodotti, e quindi rispettivamente nel 2012 e 2013.

Nel merito non è allegato che l'avviso di accertamento sia stato impugnato avanti la Commissione Tributaria ed esso pertanto è divenuto definitivo.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, rigetta l'opposizione proposta;

condanna Francesca Jin a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1800,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva.

Così deciso in Padova, li 22.10.20.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa

